

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Aprile 2010

13 maggio 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Aprile 2010

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Aprile 2010 “Modifiche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)”

Publicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2010

Il modello di dichiarazione allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro capitoli:

- a) Capitolo 1 – rifiuti
Riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189 e 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
- b) Capitolo 2 – veicoli fuori uso
Riguarda gli obblighi ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
- c) Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte.
- d) Capitolo 4 – emissioni
Riguarda gli obblighi e i soggetti di cui al regolamento (CE) n.166/2006.

Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it e seguire le istruzioni ivi esposte.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2010 è pubblicato il “Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 recante «Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»”, che riporta che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98, del 28 aprile 2010, dopo gli allegati di cui a pagina 48, in luogo della scheda SCS2, riportata alla pagina 49, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 1: SCS1, SCS2, SA1, SA2, CS, RIF, RT, RE, DR, TE, MG, ART. 191, RU, RST, DRU, CG, MDCR, INT, UO, UD, SMAT, STIP, SRIU. Inoltre, in luogo della scheda MG-VEIC, riportata alla pagina 50, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 2: SA1-VEIC, SA2-VEIC, AUT, ROT, FRA, RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC.

Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56 “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/04/2010

Si segnalano le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 115/2008 si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione:

- nella definizione di sistema efficiente di utenza la potenza nominale installata sul sito non deve superare il 20 MWe e nella connessione per il tramite di un collegamento privato non vi è l'obbligo di connessione di terzi (art. 2, lett. t);
- dal 1° luglio 2010 (anche se non vi è corrispondenza tra il testo del D.Lgs. n. 56/2010 ed il testo del 2008) si farà riferimento ai valori limite, per la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti, di cui all'Allegato C (requisiti energetici degli edifici), paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 15 marzo 2010 “Attività di coltivazione di cave e di miniere di minerali solidi su terraferma. Applicazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 117 sulla gestione dei rifiuti di estrazione. Disposizioni attuative.”

Publicata sul BURV n. 31 del 13/04/2010

Con tale Deliberazione la regione Veneto ha adottato le disposizioni attuative per la gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Tenuto conto delle problematiche sul materiale delle cave e delle miniere nel territorio del Veneto, sono state dunque adottate le disposizioni attuative di coordinamento con le normative minerarie comunitarie, nazionali e regionali.

La delibera fissa al 31 dicembre 2011 il termine entro cui tutte le ditte già titolari di autorizzazioni di cava o concessionarie di miniere di minerali solidi devono presentare alla Regione il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2008, o l'aggiornamento dello stesso.

Il piano di gestione deve essere riesaminato ogni cinque anni e deve essere modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche, come prevede la norma nazionale, devono essere notificate all'autorità competente.

Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 86 del 01/04/2010

Con questo Regolamento viene modificato l'allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (REACH) al fine di incorporare le restrizioni stabilite dalle Decisioni n. 455/2009/CE (restrizioni in materia di immissione sul mercato e dell'uso di diclorometano), 2009/424/CE (restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso degli oli per lampade e dei liquidi accendi grill) e 2009/425/CE (restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organo stannici).

Ciò si è reso necessario in quanto le Decisioni di cui sopra concernevano la Direttiva 76/769/CEE che è stata abrogata dal Regolamento 1907/2006 (REACH) a partire dal 1 giugno 2009 (in particolare l'Allegato I della Direttiva è stato sostituito dall'Allegato XVII del REACH).

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro: "Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. - Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato - Guida Operativa" - Marzo 2010

In relazione alle disposizioni normative previste dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008 s. m. i. in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha ritenuto necessario attivare uno specifico gruppo di lavoro, affidandone il coordinamento alla regione Lazio.

A seguito dell'invito a partecipare ai lavori del gruppo esteso a tutte le Regioni e Province Autonome, hanno dato la loro adesione (oltre al Lazio) Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

In questa guida gli autori forniscono indicazioni pratiche sulle modalità con le quali procedere alla valutazione che si riferiscono, in particolare, alle metodiche proposte dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro (La valutazione dello stress lavoro-correlato, Una proposta metodologica, ISPESL, Roma, 2010) e dalla Regione Toscana (Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Prima proposta di linee di indirizzo, luglio 2009).

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 8 aprile 2010 "Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20/04/2010

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, il decreto riporta l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 309 del 18/12/2009.

Contributi per l'acquisto di macchinari innovativi ed efficienti

È stato approvato il bando per la concessione a micro e piccole imprese di contributi erogati in conto capitale, per complessivi 145.000.000 €, finalizzati all'acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell'impatto sull'ambiente, attraverso una riduzione dei consumi specifici di energia nelle imprese e la promozione di più elevati standard di efficienza energetica.

Possono beneficiare del contributo, in forma singola, le micro e piccole imprese con codice di attività appartenente alle sezioni A, C, D, E, F, G, I, M-70, M-72, M-73, M-74, S-95 e S-96 della "classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO 2007" con almeno un dipendente con contratto di lavoro subordinato.

Sono previste due misure tra cui l'impresa beneficiaria dovrà obbligatoriamente scegliere

1. Misura "A - Efficienza energetica – sostituzione”: Investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari / attrezzature / apparecchiature con tecnologie a elevata efficienza energetica per cui il contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di € 15.000,00.
2. Misura "B - Innovazione – nuovo acquisto”: Investimenti destinati all'acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature nuovi (con l'obbligo di acquisto di macchinari/apparecchiature nuovi e a più elevata efficienza energetica nei soli casi specifici di cui al punto 5-B, sotto-punti i, ii e iii del bando). Il contributo è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 10.000,00.

La presentazione della domanda di accesso al bando sarà possibile esclusivamente online mediante la procedura a sportello informatizzata messa a disposizione da Regione Lombardia sul sito <https://gefo.servizirl.it/>

La procedura di presentazione delle domande di contributo sarà aperta a partire dalle ore 8.00 del 10 marzo 2010 fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 settembre 2010 (fa fede la data di invio elettronico della domanda).

Per informazioni e assistenza sul è possibile fare riferimento al call center generale di Regione Lombardia al numero 800.318 318 (numero verde gratuito da telefono fisso, da cellulare e da fuori Regione) attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01/04/2010 il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con Decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

C.P.I.: guida per l'installazione di impianti fotovoltaici

Con Comunicazione prot. n. 5158 del 26 marzo 2010 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, è stata trasmessa la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Rientrano nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti fotovoltaici (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.

Si segnala che la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi il rischio incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità. In caso di modifica, valutata con aumento del rischio incendio ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione dovrà essere effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal D.M. 4 maggio 1998, con la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.

Regione Veneto: contributi per le imprese che intendono migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Sul B.U.R. del Veneto n. 36 del 30/04/2010 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 23/03/2010 "DGR n. 21/CR del 9 febbraio 2010 con Parere alla Giunta Regionale n. 824 del 23 febbraio 2010, V Commissione consiliare. Bando di concorso per l'attribuzione di contributi alle aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Approvazione e impegno di spesa". Il bando finanzia le aziende venete che intendono effettuare interventi volti a migliorare il loro sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro.

Il contributo copre il 100% delle spese sostenute, con un massimo di 4.000 € per le aziende fino a 50 addetti, fino a 7.500 € per le aziende con oltre 50 addetti.

La domanda di contributo verrà valutata da una apposita commissione per essere ammessa al finanziamento; in particolare la domanda è ammissibile se definisce:

- politica aziendale sulla salute e sicurezza;
- organigramma delle funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza;
- piano degli obiettivi (dovrà prevedersi l'implementazione almeno delle procedure sulla gestione di infortuni/incidenti, sulla gestione di informazione /formazione/addestramento, sulla gestione della manutenzione e sulla gestione dei DPI);
- piano di audit;
- piano spese.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- oneri relativi alla progettazione;
- oneri relativi a informazione/formazione;
- oneri relativi a spese di consulenza;
- spese di funzionamento generale.

Le spese da sostenere per le consulenze esterne potranno rappresentare al massimo il 50% del totale delle spese (Punto 7 dell'Allegato al bando). L'azienda è quindi libera di documentare anche spese sostenute internamente (spese per il personale, per le attività di formazione, per costi generali).

Sono esclusi dal finanziamento i progetti finalizzati agli adempimenti di legge comunitari, nazionali e regionali.

L'istruttoria delle domande si concluderà con la stesura di due graduatorie, rispettivamente per le imprese fino a 50 addetti e imprese con più di 50 addetti), secondo i seguenti criteri e punteggi:

1. percentuale di lavoratori coinvolti nell'intervento rispetto al totale dei lavoratori dell'Impresa (fino a 25%= punteggio pari a 3; da 26 a 50% = punteggio pari a 5; da 51 a 75%= punteggio pari a 8; oltre 76% = punteggio pari a 10);
2. settore di attività economica di appartenenza dell'Impresa (Agricoltura, Agrindustria e pesca, Industria metalli, Estrazioni minerali, Costruzioni = punteggio pari a 10; Trasporti, Industria trasformazione non metalliferi, Industria legno, Industria gomma e Metalmeccanica = punteggio pari a 8; Industria alimentare, Industria chimica e petrolio, Industria conciaria, Elettricità gas acqua, Industria carta = punteggio pari a 5; Commercio, Sanità, Industria Elettrica, Industria Tessile, Servizi = punteggio pari a 3)

A parità di posizione in graduatoria verrà data priorità rispetto alla precedenza di spedizione della domanda di partecipazione al bando.

Campagna europea sulla manutenzione sicura

Per celebrare la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro del 28 aprile, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha lanciato la sua nuova campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" per il 2010/11, volta a promuovere una manutenzione sicura in tutta Europa. In alcuni paesi europei il 20% di tutti gli infortuni sul lavoro sono legati alla manutenzione e in diversi settori lo sono più della metà.

La manutenzione è essenziale per prevenire i rischi sul luogo di lavoro ma, al tempo stesso, è anch'essa un'attività ad alto rischio per i lavoratori che la realizzano. Si calcola che in Europa il 10-15% degli infortuni mortali sul lavoro possa essere attribuito a operazioni di manutenzione. In Italia, l'11-12% degli infortuni mortali è collegato alla manutenzione (Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, realizzato da Ispesl, Regioni, Inail). È fondamentale, pertanto, che la manutenzione sia effettuata correttamente, tenendo conto della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Con il lancio della campagna presso la sede della Commissione europea a Bruxelles, Jukka Takala, direttore dell'EU-OSHA, insieme al Commissario UE per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, László Andor, hanno delineato gli obiettivi della campagna e le regole di base per una manutenzione sicura, come contributo chiave affinché gli ambienti di lavoro siano sani e in sicurezza. László Andor, offrendo il proprio supporto alla campagna, ha affermato: "La manutenzione è una componente quotidiana di ciascun luogo di lavoro e settore. Il 20% degli infortuni attualmente connessi con la manutenzione è troppo elevato e lascia trapelare un settore nel quale dobbiamo aumentare la sensibilizzazione e intensificare i nostri sforzi". Ha poi aggiunto: "La nostra strategia generale è di tagliare del 25% tutti gli infortuni connessi con il lavoro nell'UE nei prossimi anni. Questa campagna promuoverà la sensibilizzazione sui rischi connessi alla manutenzione, salvando delle vite in tutta l'Europa e riavvicinandoci al nostro obiettivo principale di creare posti di lavoro più sicuri e più sani".

È possibile scaricare la guida ufficiale della campagna ed altro materiale (presentazioni, pubblicazioni e materiale promozionale in 22 lingue) e trovare gli eventi relativi alla campagna che si svolgeranno in tutta Europa, sul sito web della campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2010/11: <http://hw.osha.europa.eu>

Prodotti da costruzione, compatibilità elettromagnetica, materiale elettrico di bassa tensione: tre nuovi elenchi di norme armonizzate

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C71 del 19 marzo scorso sono stati pubblicati tre nuovi elenchi di norme armonizzate, che sostituiscono le precedenti liste pubblicate in GUUE.

Per quanto riguarda i prodotti da costruzione, la "Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione" introduce alcune novità, tra cui:

- l'inserimento di nuove famiglie di prodotto: generatori di aria calda per riscaldamento, isolanti termici, dispositivi antisismici e adesivi strutturali;
- alcuni aggiornamenti relativi ai pannelli a messaggio variabile e a stufe, termocucine e caminetti a combustibile solido;
- l'eliminazione della famiglia di prodotto "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio a polvere e a schiuma".

Per visualizzare nel dettaglio le principali novità introdotte clicca qui.

Gli altri due elenchi di titoli e riferimenti di norme armonizzate pubblicati in GUUE C71 riguardano invece l'attuazione delle direttive 2004/108/CE in tema di compatibilità elettromagnetica e 2006/95/CE sul materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

(Fonte UNI)

Atmosfere potenzialmente esplosive: nuove norme armonizzate

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 97 del 16 aprile sono stati pubblicati dei nuovi elenchi di norme armonizzate, che sostituiscono le precedenti liste pubblicate in G.U.U.E.

Tra questi, quello presentato nella Comunicazione della Commissione (2010/C 97/01), riguarda l'applicazione della Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 in tema di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Dispositivi anticaduta: ritirato il riferimento alla EN 353-1

Il 23 marzo scorso è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L75 una decisione della Commissione che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 "Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall'alto - Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida", conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale.

Il testo dell'articolo 1 riporta che "*Il riferimento della norma EN 353-1:2002 "Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall'alto - Parte 1:*

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida" è ritirato dall'elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della EN 353-1:2002, ritenendo che:

- le specifiche relative alle istruzioni per l'uso non soddisfano le prescrizioni della direttiva
- il metodo di prova previsto non analizza condizioni di caduta ragionevolmente prevedibili come una caduta all'indietro o una caduta sul fianco, il che comporta un rischio significativo di malfunzionamento del sistema.

Dopo aver esaminato la norma EN 353-1:2002, la Commissione non ha ritenuto pienamente soddisfatti i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alle sezioni 1.1.1, 1.4 e 3.1.2.2 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE.

La norma europea è stata adottata dal Comitato europeo di normazione (CEN) il 12 marzo 2002. Il riferimento a tale norma è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C203 del 28 agosto 2003.

(Fonte UNI)

INAIL: un Manuale per la sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali

Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l'area dei lavori.

Il Comitato Consultivo Provinciale Inail con la condivisione della Direzione della sede Inail di Verona, ha elaborato il Progetto "Sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali".

Scopo del progetto è quello di fornire alle imprese del settore un supporto e uno strumento di conoscenza sui rischi generali e specifici del cantiere stradale per agevolare la piena attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure di prevenzione necessarie e all'informazione e formazione dei lavoratori.

Il Manuale rappresenta una guida generale sui principali rischi e sulle misure di prevenzione, non è esaustivo ma deve essere accompagnato dalla formazione obbligatoria attuata dal datore di lavoro anche avvalendosi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sicurezza di Coordinamento (PSC) specifici di ogni cantiere, del manuale d'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature e di altri strumenti informativi.

Il Progetto si propone poi di elaborare una versione semplificata, tradotta in più lingue, per una informazione diretta e una distribuzione capillare ai lavoratori, comprensiva di un questionario da utilizzare per verificare l'effettivo livello di comprensione della conoscenza e delle informazioni acquisite dai lavoratori nell'ambito dei percorsi formativi erogati dai datori di lavoro.